



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.243.1/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Alla Società Agrovoltaica S.r.l.
agrovoltaica@legalmail.it

Oggetto: **[ID: 8037] ROVIGO (RO):** Progetto di un impianto agrovoltaico, denominato “Corte San Marco” di potenza pari a 49 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Rovigo (RO).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA

Proponente: Agrovoltaica S.r.l.

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Ai Servizi II e III della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Al Comune di Rovigo (RO)
comunerovigo@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che la Società **Agrovoltaica S.r.l.** con nota del 12.01.2022, acquisita agli atti di questo Ministero con nota prot. 2317-A del 24.01.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot.n. 0123853 del 07.10.2023, agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 4296-A del 07.10.2022, il MiTE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8815/12963>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che questo Ufficio con nota prot.n. 4366-P del 10.10.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con nota prot.n. 300009-P del 19.10.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 4743-A del 20.10.2022) ha trasmesso la richiesta di integrazioni e il Servizio II della DG ABAP con nota prot.n. 4990-I del 26.10.2022 ha trasmesso il proprio contributo in merito alla richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. 4931-I del 25.10.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo in merito alla richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot n. 5123-P del 31.10.2022 questo Ufficio ha chiesto la documentazione integrativa al Proponente e che con nota prot.n. 0008873 del 16.11.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. 5785-A del 17.11.2022) il MASE ha trasmesso una richiesta di integrazioni chiedendo alla Società di voler riscontrare quanto richiesto da questo Ufficio.

CONSIDERATO che con PEC del 5 dicembre 2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 6511-A del 05.12.2022 il Proponente ha richiesto la sospensione del termine per trasmettere la documentazione integrativa per un massimo di 60 giorni, come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot. 0155131 del 09.12.2022, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 6793-A del 12.12.2022 il MASE ha consentito la proroga richiesta dal Proponente di 60 giorni chiedendo di trasmettere la documentazione integrativa entro il 03.02.2023.

CONSIDERATO che la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con nota del 02.02.2023 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1771-A del 08.02.2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 1816-P del 09.02.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di esprimere il proprio parere endoprocedimentale a valle della trasmissione delle integrazioni richieste.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che con nota prot. 10559 del 04.04.2023 la Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale definitivo.

CONSIDERATO che con nota prot. 5602 del 14.04.2023 il Servizio II della DG ABAP a valle della trasmissione del parere dalla Soprintendenza ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che, da quanto riportato dal Proponente nell'istanza il progetto in argomento consiste nella *“nuova realizzazione di un campo agrovoltaiico di potenza installata pari a 49 MWp in terreni appartenenti all'azienda agricola “Corte San Marco” nel territorio comunale di Rovigo. L'ambito interessato dal progetto ha un'estensione di circa 66 ha e risulta attualmente coltivato a colture cerealicole e oleaginose. L'area di progetto è accessibile grazie ad un percorso che si snoda dal casello autostradale di Boara – Rovigo Nord (A13 Padova – Bologna), percorre prima la SS 16 (Via Roma) e, una volta attraversato l'Adige, la provinciale SP 42 (Viale Porta Adige). Per poter collegare il parco fotovoltaico alla RTN, verrà realizzata una nuova Stazione TERNA definita “Geremia” connessa alla RTN tramite un entra-esce realizzato sulla linea 132 kV “Rovigo P.A. – Rovigo Z.I. [...] I pannelli fotovoltaici saranno assemblati su strutture metalliche infisse a terra e dotate di tracker monoassiale per l'ottimizzazione della raccolta della radiazione solare”, incernierate a 1,86 m di altezza su piloni infissi.*

A questa tipologia di impianto, con interasse tra i tracker di 5,40 m, secondo quanto riportato dal Proponente, *“corrisponde un'occupazione di suolo inferiore al 50%. La fascia libera tra le file consente la necessaria movimentazione dei mezzi meccanici per la gestione delle ordinarie attività di coltivazione del terreno. [...] Il progetto prevede l'impiego di una rotazione colturale che vedrà l'avvicendamento di frumento duro, orzo e soia per tutta la durata utile dell'impianto fotovoltaico (30 anni)”*.

Parallelamente all'attività agricola il progetto prevede la promozione dell'apicoltura su terreni governati a prato mellifero.

Nella progettazione agronomica è stata prevista anche la presenza di una siepe sempreverde sul lato ovest dell'area di intervento per una lunghezza di 1.040 m e di una fascia arborea sul lato nord-est di lunghezza pari a 2.250 m che hanno come scopo quello di *“mitigare la percezione visiva dell'impianto, migliorare ed ampliare gli elementi della rete ecologica locale esistente e fornire un contributo mellifero per il sostentamento delle api, grazie alla presenza di specie mellifere”*.

Il progetto prevedere la realizzazione di una viabilità esterna che si svilupperà esternamente alla recinzione per accedere alla centrale Terna *“utilizzando principalmente il sedime delle capezzagne esistenti, e di una pista interna, di ampiezza di circa 6 m tra il canale e l'impianto agrovoltaiico”*.

La nuova Stazione TERNA e la Stazione Utente connessa ad essa in antenna si localizza a Sud del campo fotovoltaico in un piccolo spazio triangolare sempre di proprietà del produttore. Secondo quanto riportato dal Proponente *“nella scelta dei tracciati per i nuovi raccordi aerei si è cercato di discostarsi il minimo indispensabile dalle attuali posizioni di conduttori e sostegni al fine di non generare nuovi vincoli o comunque di minimizzarli il più possibile”*.

[Cfr. Sintesi non tecnica, Elaborato REL.02_AGROVOLTAICA_SNT_rev00_signed].

La sistemazione dell'area è costituita da appezzamenti di forma rettangolare, disposti “alla ferrarese” intervallati da piccoli scoli di irrigazione che si immettono in un canale consortile. Ai lati di alcuni scoli sono attualmente presenti le cosiddette “fasce tampone”, ossia strisce di terreno sottratte alla coltivazione e mantenute sotto una copertura vegetale permanente mediante piantumazioni a carattere prevalentemente arbustivo.

Come riferito dal Proponente, dal punto di vista dell'inquadramento programmatico, urbanistico e vincolistico:

- L'area in esame ricade in zona “agropolitana” di pianura ai sensi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C) approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.
- Secondo quanto rilevabile dal P.A.T. del Comune di Rovigo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012, l'area risulta attraversata longitudinalmente da un gasdotto. Tale elemento richiede il rispetto della fascia di rispetto all'interno del progetto. Si segnala inoltre la presenza di un elettrodotto nella zona Sud con relativa fascia di rispetto, necessario per il collegamento dell'energia prodotta dall'impianto. L'estremità meridionale della proprietà risulta ricadere, inoltre, in minima parte all'interno della fascia di rispetto relativa al Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04 – Corsi d'acqua. Il progetto allo studio non prevedere la realizzazione di impianti, cabine o stazioni al suo interno.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it




Figura 1, Estratto della carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T del Comune di Rovigo [Cfr. SIA, Elaborato REL.01_AGROVOLTAICA_SIA_rev00_signed]

- Ai sensi della **Carta delle trasformabilità** del P.A.T di Rovigo, la Corte San Marco è indicata come **edificio monumentale di valore testimoniale** (ex art. 10 LR 24/85) e l'area in esame è **classificata come area ad elevata utilizzazione agricola** di cui all'art. 5 delle NTA.


CONSIDERATO che, in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di voler chiarire se la disposizione dei pannelli e l'altezza degli stessi siano soggetti a variazione rispetto al progetto presentato oggetto di valutazione il Proponente ha riscontrato quanto segue:

«Il progetto in esame è stato rivisto in modo da renderlo pienamente rispondente ai requisiti delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici» del giugno 2022.

A seguito del suddetto adeguamento le strutture sono state alzate per poter soddisfare il requisito C delle Linee Guida.

Nell'immagine seguente riportiamo un confronto tra il progetto presentato a gennaio 2022 e quello revisionato a seguito delle richieste di integrazione e dalle modifiche normative sopraggiunte nel frattempo».

VIA NAZIONALE



AGROVOLTAICO




Figura 2, Confronto tra il progetto presentato a gennaio 2022 e quello revisionato a seguito delle richieste di integrazione e dalle modifiche sopraggiunte nel frattempo [Cfr. Relazione di riscontro alle richieste di integrazione, ID8037_Riscontro_richieste_integrazioni_signed]

CONSIDERATE le analisi di intervisibilità fornite dal Proponente in sede di presentazione della documentazione integrativa (Cfr. Studio di Impatto Ambientale, REL.01_AGROVOLTAICA_SIA_rev01_signed_signed.pdf) e la rappresentazione dello stato dei luoghi ante e post operam dai punti di vista selezionati (PV01, PV02, PV03) come «luoghi privilegiati di osservazione dell'ambito di progetto in quanto costituenti punti di attraversamento del territorio di analisi la cui percettibilità potenziale è stata individuata dagli esiti dello studio di intervisibilità» (Cfr. Studio di Impatto Ambientale, REL.01_AGROVOLTAICA_SIA_rev01_signed_signed.pdf, pag. 350).

CONSIDERATO il confronto tra foto storiche e ortofoto più recenti dell'area di progetto così come rappresentato nella revisione dello Studio di Impatto Ambientale fornita in sede di presentazione di documentazione integrativa (Cfr. Cfr. *Studio di Impatto Ambientale*, REL.01_AGROVOLTAICA_SIA_rev01_signed_signed.pdf, pagg. 353-354 e foto seguenti).




Figura 3, Foto storica 1983




Figura 4, Foto storica 1999



Figura 5, Foto storica 2004



Figura 6, Ortofoto 2021

Sul confronto rappresentato il Proponente precisa: «L'esame delle foto storiche e delle ortofoto di cui alle figure precedenti permette di riscontrare che i segni del territorio, rappresentati nell'area di progetto essenzialmente dalle scoline irrigue, sono in realtà un aspetto profondamente legato alle pratiche agricole. Pertanto il carattere degli stessi risulta dinamico e non statico, in quanto legato all'evoluzione delle scelte culturali e delle pratiche agricole; infatti si riscontra che fino al 1999 le scoline erano orientate in modo totalmente diverso da quello attuale. La previsione del progetto di riempire temporaneamente le scoline è da intendersi pertanto come un'evoluzione fisiologica del territorio connessa alla pratica agricola, il cui corretto inserimento nel contesto territoriale è garantito dalle misure di mitigazione previste, [...]. Si rimanda infine al piano di dismissione ambientale che garantirà il ripristino delle scoline nella situazione ante operam».

CONSIDERATO che, in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di voler fornire l'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati e autorizzati, ovvero in itinere in un'area buffer indicativa di 3 km, il Proponente, nella documentazione integrativa (Elab. REL.01_AGROVOLTAICA_SIA_rev01, par. 7.5) ha fornito un'analisi degli impatti cumulativi dell'intervento in oggetto con le attività dell'impianto di compostaggio Fri-el Aprilia limitrofo all'area di intervento, con le aziende limitrofe, con il traffico veicolare ordinario, non approfondendo, tuttavia, l'effetto visivo prodotto dal cumulo degli impianti collaterali a quello in esame, come richiesto.

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Proponente (cfr. in particolare, elaborato REL.07_AGROVOLTAICA_PI_rev00) in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di rappresentare lo stato attuale dell'area di intervento e del contesto paesaggistico estesa ad un'area vasta secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile tenendo presente che si tratta di manufatti collocati in ambito agricolo e in prossimità di una corte rurale (Corte San Marco) che la Carta delle trasformabilità del P.A.T. di Rovigo indica come edificio monumentale di valore testimoniale (ex art. 10 L.R. 24/85) e l'area in esame è classificata come area ad elevata utilizzazione agricola di cui all'art. 5 delle NTA.



CONSIDERATO quanto rappresentato dal Proponente (Cfr. in particolare, elaborato REL.07_AGROVOLTAICA_PI_rev00) in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di fornire *Fotomodellazione realistica comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente e dai profili altimetrici per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.*

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Proponente (Cfr. in particolare, elaborato REL.07_AGROVOLTAICA_PI_rev00) in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di voler fornire una *Planimetria adeguata alla morfologia del contesto con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.*

CONSIDERATO quanto rappresentato dal Proponente (Cfr. in particolare, elaborato REL.07_AGROVOLTAICA_PI_rev00) in riscontro alla richiesta di questo Ministero espressa con nota prot. 0135081 del 31.10.2022 di voler fornire un *Rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di intervisibilità che evidenzia la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico a cui l'intervento si aggiunge o che forma nell'ambito di riferimento.*

CONSIDERATO che, al fine di valutare gli impatti sul patrimonio archeologico, questo Ministero, con nota prot. 0135081 del 31.10.2022, ha ritenuto necessario *richiedere al Proponente di integrare il progetto con la documentazione archeologica prevista all'art. 25, c. 1 del D.lgs. 5/2016, redatta secondo le indicazioni fornite dal punto 4 "Fase prodromica" e nella Tabella 3 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" [...] precisando che sulla base della documentazione richiesta, la Soprintendenza valuterà l'opportunità di attivare la procedura prevista dall'articolo 25, cc. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016. [...] è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016: all'interno di tale accordo sarà possibile anche valutare la possibilità di ridurre la documentazione archeologica necessaria nel caso in cui il potenziale archeologico dell'area di progetto sia già noto alla Soprintendenza.*

CONSIDERATO che, relativamente al punto precedente, il Proponente ha riscontrato che: *«È stata redatta apposita relazione in merito allo studio di valutazione del rischio archeologico potenziale (Viarch), in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela e conservazione dei beni archeologici (art. 25 del D.Lgs n. 50 del 2016 integrata con le linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con D.P.C.M. 14/02/2022). [...] Visto il contesto geomorfologico ed idrografico, ed essendo localizzato in un campo tutt'ora lavorato, e considerate le altre lavorazioni, quindi scavi per cavidotti e fondazioni delle cabine, si ritiene che in generale il grado di rischio sia basso»* (Cfr. ID8037_Riscontro_richieste_integrazioni_signed.pdf, pag. 50).

PRESO ATTO degli elaborati di analisi a cui il Proponente rimanda in riscontro e in approfondimento al punto precedente (in particolare: *Viarch_Boara Polesine; Viarch_Tav 01_Carta del potenziale archeologico; Viarch_Tav 02_Carta del rischio archeologico; Viarch_Tav 03_Catalogo dei siti puntuali conosciuti; Viarch_Tav 04_Catalogo dei siti poligonali conosciuti; Viarch_Tav 05_Carta della copertura del suolo; Viarch_Tav 06_Dettaglio aree di ricognizione; Viarch_Tav 07_Carta dell'inquadramento del progetto; Viarch_Tav 08_Carta della visibilità del suolo).*

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito alla *Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento.*

- Beni paesaggistici

L'estremità meridionale dell'area interessata dall'intervento risulta ricadere in minima parte all'interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett.c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. - Corsi d'acqua.

Questa porzione di terreno è esterna all'area dell'impianto e non è interessata da nuovi manufatti.

- Beni architettonici

Non sono presenti beni culturali dichiarati ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., né tantomeno beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

- Beni archeologici

Non sono presenti beni culturali dichiarati ai sensi dell'art. 10 c.1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i., né tantomeno beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

- Inquadramento programmatico e urbanistico

- L'area in esame ricade in zona "agropolitana" di pianura ai sensi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.



- Secondo quanto rilevabile dal P.A.T. del Comune di Rovigo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012, l'area risulta attraversata longitudinalmente da un gasdotto. Tale elemento richiede il rispetto della fascia di rispetto, all'interno del progetto.
- Inoltre nella zona Sud si segnala la presenza di un elettrodotto con relativa fascia di rispetto, necessario per il collegamento dell'energia prodotta dall'impianto.
- **La Carta delle trasformabilità del P.A.T. di Rovigo, indica la Corte San Marco come edificio monumentale di valore testimoniale (ex art. 10 L.R. 24/85) e l'area in esame è classificata come area ad elevata utilizzazione agricola di cui all'art. 5 delle NTA.**

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere sopra citato ha esplicitato gli impatti verificati o potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento.

- Beni paesaggistici

- L'area interessata dall'intervento è costituita da appezzamenti di forma rettangolare, disposti alla "ferrarese" intervallati da piccoli scoli di irrigazione che si immettono in un canale consortile. Ai lati di alcuni scoli sono attualmente presenti le cosiddette "fasce tampone", ossia strisce di terreno sottratte alla coltivazione e mantenute sotto una copertura vegetale permanente mediante piantumazioni a carattere prevalentemente arbustivo. L'estremità meridionale dell'area interessata dall'intervento risulta ricadere in minima parte all'interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett.c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. – Corsi d'acqua. Questa porzione di terreno è esterna all'area dell'impianto e non è interessata da nuovi manufatti.
- Il progetto prevede la realizzazione di un campo agrovoltaiico di potenza installata pari a 49 MWp appartenenti all'azienda agricola Corte San Marco nel territorio comunale di Rovigo. L'ambito interessato dal progetto ha un'estensione di circa 66 ha e risulta attualmente coltivata a colture cerealicole e oleaginose.
- I moduli fotovoltaici sono assemblati in vele composte da una fila, installati in posizione verticale rispetto all'asse di rotazione per consentire il corretto funzionamento del lato bifacciale. Ogni vela misura circa m. 2,38 di larghezza in posizione orizzontale. Le sali fotovoltaiche, che presentano movimentazione est-ovest, sono incernierate a m. 3,07 di altezza su piloni semplicemente infissi nel terreno. Le vele ruotano sull'asse delle strutture di sostegno con un angolo di +/- 60°; nella posizione di massima rotazione, quindi durante le fasi di riposo dell'impianto, la proiezione della vela sul piano orizzontale si trova a circa m. 4,18 dalla quota del terreno, mentre la distanza tra il bordo inferiore e il terreno è di circa m. 2,10.
- A questa tipologia di impianto, con interasse tra i tracker di 5,40 m. secondo quanto riportato dal proponente *"corrisponde un'occupazione di suolo inferiore al 50%. [...] La fascia libera tra le file consente quindi la necessaria movimentazione dei mezzi meccanici per la gestione delle ordinarie attività di coltivazione del terreno. [...] È possibile tuttavia, la coltivazione dell'intera superficie e la valorizzazione dell'agroecosistema attraverso una opportuna scelta delle colture; il progetto infatti prevede l'impiego di una rotazione colturale che si adatta perfettamente alle condizioni pedo-climatiche del sito e che vedrà l'avvicendamento di frumento duro, orzo e soia per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico (30 anni)"*.
- Il layout dell'impianto agrivoltaiico in esame prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici in filari che presentano un interasse pari a 5,40 m e uno spazio interfilare di larghezza pari a 4,60 m dove verrà effettuata l'attività agricola. Con tale configurazione, secondo quanto riportato dal proponente *"... la superficie utilizzabile ai fini agrari risulta quindi pari a 53,2 ettari mentre quella non utilizzabile a fini agronomici, poiché occupata dalle opere di progetto, corrisponde a circa 11,3 ettari"*.
- Parallelamente all'attività agricola il progetto prevede la promozione dell'apicoltura su terreni governati a prato mellifero. Nella progettazione agronomica è stata prevista una siepe arbustiva sul lato Ovest e sul lato Sud dell'area di intervento per una lunghezza di 1050 m., nonché una fascia arborea sul lato Nord-Est di lunghezza pari a 2.200 m. Tali elementi hanno come scopo quello di *"mitigare la percezione visiva dell'impianto, migliorare ed ampliare gli elementi della rete ecologica locale esistente e fornire un contributo mellifero per il sostentamento delle api, grazie alla presenza di specie mellifere"*.
- Ai fini della gestione dei volumi finali di precipitazione da invasare, il progetto prevede la creazione di un bacino di invaso e lo scarico mediante il limitatore nella rete consorziale, considerato che in condizioni *ante operam* l'area agricola drena le acque direttamente nella rete consorziale, senza limitazione di portate mediante le scoline drenanti.



- È prevista, inoltre, la realizzazione di una viabilità esterna ed interna. La viabilità esterna, si svilupperà lungo tutta la parte esterna della recinzione, a nord- est per accedere alla centrale Terna “...utilizzando principalmente il sedime delle capezzagne esistenti...”, per quella interna, invece, “...verrà sfruttata la fascia libera di ampiezza di circa 6 m. tra il canale e l’impianto agrofotovoltaico....”.

La nuova Stazione TERNA e la Stazione utente connessa ad essa in antenna si localizza a Sud del campo fotovoltaico in un piccolo spazio triangolare sempre di proprietà del produttore.

- **Beni architettonici**

- La carta delle trasformabilità del PAT di Rovigo citata nel paragrafo relativo all’inquadramento vincolistico indica la Corte San Marco come edificio monumentale di valore testimoniale. Tale immobile, tuttavia non è sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs, 42/2004 e s.m. e i.
- La corte San Marco, rispetto al perimetro dell’area interessata dall’intervento è ubicata nell’angolo nord/ovest, protetta da una quinta di filari di alberi ad alto fusto (cipressi) disposti lungo gran parte del perimetro della corte.

- **Beni archeologici**

- Esaminata la documentazione progettuale, si rileva la presenza di diversi interventi che incidono il sottosuolo: oltre ai pali di sostegno dei pannelli fotovoltaici (n. 66.222 moduli montati su tubi a sezione 24x24x5 e infissione nel suolo a 2.5 m di profondità); vasche di laminazione; un fossato con funzione di laminazione lungo tutto il perimetro nord ed est dell’impianto; cavi elettrodotti in trincea; scavi modesti per platee di fondazione).
- Tra gli elaborati progettuali integrativi è presente la documentazione relativa alla Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, c. 1 del d.Lgs. 42/2004 e delle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico approvate con DPCM 14/2/2022, redatta dal dott. Cristian Mele archeologo in possesso dei prescritti requisiti professionali. I risultati di tale studio, integrati da dati recentemente resi disponibili alla scrivente relativi ad attività di survey svolte nell’area (*ARCHEOS Carta Archeologica Provincia di Rovigo*), attestano nel comprensorio limitrofo all’impianto la presenza di diversi siti archeologici. Cinque di questi, caratterizzati da abbondanti reperti e resti di età romana (ceramica, laterizi, resti mosaico, monete, ossa combuste) - sono posti a circa 1 km di distanza dall’impianto (siti RO041S0003- RO041S0004; RO041S0005; RO041S0067; RO041S0071).

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la VPIA, la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento con nota prot.n. 10559 del 04.04.2023 ha **espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto tuttavia subordinato al rigoroso rispetto di precise condizioni inserite e integrate nel quadro prescrittivo.**

CONSIDERATO che l’estremità meridionale dell’area interessata dall’intervento risulta ricadere in minima parte all’interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e i. – Corsi d’acqua e che al suo interno non sono previste opere.

CONSIDERATO altresì che la dimensione e l’organizzazione dell’impianto, di notevole estensione, altera la corretta percezione del paesaggio agrario, caratterizzato da un disegno dell’organizzazione fondiaria conseguente alle bonifiche e al fitto reticolo di corsi d’acqua, segnati dalla vegetazione ripariale, e pertanto va migliorata l’organizzazione e la mitigazione dell’impatto dell’impianto rispetto tali elementi del paesaggio.

CONSIDERATO che l’adeguamento dell’impianto alle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici del giugno 2022 ha comportato una variazione di altezza delle strutture, per cui le stesse sono state alzate per poter soddisfare il requisito C delle citate linee guida, e che tale innalzamento è pari a 4,18 m. rispetto ai 2,87 m. della precedente soluzione progettuale

CONSIDERATO che le opere di mitigazione proposte non consentono di attenuare e compensare sufficientemente l’impatto della nuova opera nel contesto di riferimento, e che pertanto per tali opere deve essere ancora predisposta la giusta progettazione e collocazione.

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio sopra citato, ha riferito quanto segue:

«esaminata la nota prot. 10559 del 04.04.2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza (di seguito “Soprintendenza”) ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si comunica quanto segue. Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale e integrativa, verificata la situazione vincolistica, rileva che lo studio archeologico prodotto dal proponente e integrato con le recenti attività di survey svolte



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

nell'area, evidenzia, nel comprensorio limitrofo all'impianto, la presenza di diversi siti archeologici, dei quali cinque posti a circa km 1 di distanza dallo stesso.

La Soprintendenza esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in parola nel rispetto delle seguenti prescrizioni archeologiche:

Ante operam:

- «si prescrive l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come disciplinata dall'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2015, con esecuzione di un piano di indagini (saggi/trincee) atte a verificare il potenziale archeologico dell'area la cui strategia potrà essere concordata con questa Soprintendenza. Le indagini dovranno essere affidate ad archeologi dotati dei prescritti requisiti professionali il cui nominativo andrà comunicato quanto prima allo scrivente Ufficio;
- si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione ai sensi dell'art. 25, c. 8, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si ricorda infine che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza alla quale andrà consegnata entro il termine di sei mesi la documentazione delle indagini, anche in caso di esito negativo».

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche così come descritte nel citato parere prot. 10559.

Si specifica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Sebbene l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere prevista. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico».

VISTI e CONSIDERATI tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato

VISTI il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiazione" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.*



CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che l'estremità meridionale dell'area interessata dall'intervento risulta ricadere in minima parte all'interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i. – Corsi d'acqua e che al suo interno non sono previste opere.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*»

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”.

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) “*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”.

VISTO Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”.

VISTO quanto previsto dalla DACR n. 5 del 31.01.2013 della Regione del Veneto in merito alle aree non idonee in recepimento del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo “*volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci*”, *previste per la redazione del Piano*”.

CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli **obiettivi di qualità paesaggistica** definiti nell’**“Atlante ricognitivo”** e dagli **“Ambiti di paesaggio”**, già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto” elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” è ricompresa all'interno **dell'ambito di paesaggio n. 37 “Bonifiche del Polesine Orientale”**, caratterizzato, per buona parte della sua estensione, dal «*risultato di significativi interventi di bonifica che attraverso la realizzazione di una adeguata rete di scolo e l'utilizzazione di impianti idrovori, hanno permesso la coltivazione. [...]*

CONSIDERATO che per quanto attiene ai **Caratteri del paesaggio** dell'ambito indagato in particolare facendo riferimento ai **Valori naturalistico-ambientali** si sottolinea che *il valore naturalistico dell'area oggetto della ricognizione è identificabile principalmente nella presenza di importanti corsi d'acqua e di una fitta rete di scoli e canali.* (cfr. § Documento per la valorizzazione



del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 471-472, §Caratteri del paesaggio - Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali).

CONSIDERATO che per quanto attiene alle **Dinamiche di trasformazione**, si deve sottolineare che per quanto attiene all'**integrità storico-culturale**, nell'ambito sono ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto "primo veneto", costituito da paesi, borghi e corti, dispersi all'interno di vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Sebbene il paesaggio sia stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, qui ne sono ancora riconoscibili le caratteristiche storiche e gli ambienti naturali tipici: dalle vaste campagne emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleovalle (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 471-472, § Dinamiche di trasformazione - **Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale**).

CONSIDERATO che per quanto attiene gli **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA** il Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto riporta che *L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impennare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni.*

CONSIDERATO che tra gli **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA** dell'ambito di paesaggio n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, indicati nel Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto si specifica che: «L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. **Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impennare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni.** [...] Risulta di primario interesse anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica e l'integrità del territorio aperto. (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 471-472, § **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA**).

CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i seguenti **obiettivi e indirizzi prioritari**:

9. Diversità del paesaggio agrario

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi, scoline, ecc.).

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione (paesaggio delle bonifiche).

19. Integrità dei paesaggi aperti delle bonifiche

19.a Salvaguardare il carattere di continuità fisico-spaziale degli ambienti di bonifica.

19.b Riconoscere e salvaguardare il valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle bonifiche, anche a fine di una fruizione didattico-ricreativa.

21. Qualità del processo di urbanizzazione

21.i Nelle "aree ad elevata utilizzazione agricola" regolamentare i processi di urbanizzazione, privilegiando la conservazione dell'integrità del territorio aperto.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

24a. Salvaguardare il valore storico-culturale degli insediamenti e dei manufatti di interesse storico-testimoniale.

24c. Promuovere interventi di riqualificazione degli spazi aperti, degli spazi pubblici e delle infrastrutture viarie, al fine di una loro maggiore compatibilità con il valore storico-testimoniale del contesto, anche migliorando le connessioni tra i diversi centri abitati attraverso interventi che ne esaltino il carattere urbano (percorsi ciclo-pedonali, ecc.).

24e. Individuare norme e indirizzi per il recupero edilizio di qualità, compatibili con la conservazione del valore storicoculturale, in particolare per i manufatti testimonianti opere della bonifica.

24i. Individuare opportune misure per la salvaguardia e la riqualificazione dei contesti di villa – qui localizzate in particolare lungo l'Adigetto - individuandone gli ambiti di riferimento e scoraggiando interventi che ne possano compromettere l'originario sistema di relazioni paesaggistiche e territoriali.

VALUTATO che il progetto in esame, così come formulato, non contribuisce a preservare la continuità fisico-spaziale dei paesaggi della bonifica e l'integrità del territorio aperto, contribuendo piuttosto, anche attraverso l'obliterazione delle tracce della tessitura



rurale storica dell'area, a compromettere il peculiare valore storico e paesaggistici, con particolare riferimento alla continuità fisico spaziale con la Corte San Marco e i canali della bonifica e pertanto dovrà essere opportunamente modificato, in maniera tale da consentire la salvaguardia anche visiva e percettiva di tali elementi costitutivi del paesaggio.




Figura 7. Sottocampo 2-4 (cfr elaborato TAV.10.2 - Planimetria di dettaglio - sottocampo 2-4 REV.01_signed)

VALUTATO come si evince dall'immagine del sottocampo 2-4 (cfr elaborato TAV.10.2 - Planimetria di dettaglio - sottocampo 2-4 REV.01_signed) che i pannelli fotovoltaici sono posti a ridosso della **Corte san Marco - edificio monumentale di valore testimoniale (ex art. 10 L.R. 24/85)** – considerandolo alla stregua di un edificio agricolo senza alcun valore e quindi senza aver provveduto ad un opportuno studio della sistemazione dell'area di rispetto, predisponendo solamente un “piazzele in terra battuta” andandone a snaturare il suo originario rapporto con il tessuto agricolo circostante.

VALUTATO che il progetto, così come formulato, non contribuisce alla salvaguardia del valore paesaggistico dell'insieme delle strutture delle bonifiche, ponendosi tra le strutture e gli elementi puntuali (idrovoce) e lineari (canali e corsi d'acqua) della bonifica compromettendone i rapporti e anche di intervisibilità e che pertanto dovrà essere opportunamente modificato secondo le indicazioni di seguito fornite nel quadro prescrittivo.

VALUTATO inoltre che rispetto al progetto precedentemente valutato in VIA regionale, il progetto è stato modificato prevedendo un innalzamento da terra notevole dei pannelli fotovoltaici aggravando l'impatto percettivo dell'intervento sul paesaggio e che pertanto a tale modifica dovrà corrispondere una maggiore attenzione alla dislocazione dei pannelli fotovoltaici e il loro distanziamento nei confronti degli elementi strutturanti l'ambito di paesaggio interferito.

EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

VALUTATO che l'area scelta per l'impianto presenta caratteristiche paesaggistiche rurali di rilievo e che il progetto dovrà necessariamente essere modificato secondo le indicazioni dettate nel quadro prescrittivo.

VALUTATO che le misure di mitigazione e compensazione dovranno essere implementate al fine di attenuare l'impatto della nuova opera nel contesto di riferimento.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Agrovoltaiica S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Agrovoltaiica S.r.l. per il progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "Corte San Marco" di potenza pari a 49 MW, unito alle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Rovigo (RO), **condizionato all'ottemperanza rigorosa delle seguenti condizioni ambientali:**

- 1) Dovrà essere predisposto uno specifico elaborato grafico e cartografico che dimostri come il progetto venga perfezionato e modificato al fine al superare le criticità rilevate in merito all'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, in particolare:
 - 1.1 Il "piazzale in terra battuta" posto a lato della Corte San Marco dovrà essere mantenuto libero - da manufatti, impianti tecnologici, recinzioni, pannelli fotovoltaici ecc.- e dovrà essere opportunamente ampliato e progettato coerentemente e in modo simile alle aree verdi perimetrali alla Corte san Marco, nel rispetto dell'integrità e fruibilità anche visiva della Corte san Marco.
 - 1.2 I pannelli fotovoltaici del sottocampo 2-4, (indicativamente almeno le prime 15 file) previsti a ridosso del precitato "piazzale in terra battuta" **dovranno necessariamente essere rimossi** in modo tale da garantire l'ampliamento del piazzale - opportunamente progettato secondo il punto 1.1- e l'inserimento tra il piazzale e la recinzione perimetrale di una quinta alberata e di una macchia boscata composta da alberi di medio e alto fusto e specie arbustive dell'ampiezza di almeno 15 metri in sinergia con eventuale area coltivata [tale prescrizione può essere considerata integrata con quanto disposto dalla Regione del Veneto con parere del comitato tecnico VIA n. 205 del 08.03.2023 ossia: *Flora: progettare e realizzare una siepe (fascia arbustiva/arborea) lungo tutto il perimetro dell'impianto agrovoltaiico, di ampiezza pari ad almeno 5 m, esterna alla recinzione, pluristratificata e plurispecifica, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione spontanea tipica del territorio, evitando il sesto di impianto regolare e facendo particolare riferimento alle specie della vegetazione potenziale naturale dell'area vasta*)].
 - 1.3 La mitigazione lungo il perimetro dell'area di progetto verso i canali di bonifica dovrà essere arretrata di almeno 1 metro e implementata con un'ulteriore fascia di 3 metri composta da alberi di medio-alto fusto, assicurando quindi l'arretramento della recinzione perimetrale e della viabilità interna prevista e garantendo l'opportuno distanziamento dal perimetro di progetto e dagli stessi dei pannelli fotovoltaici dai canali di bonifica [anche tale prescrizione come la precedente può essere considerata integrata con quanto disposto dalla Regione del Veneto con parere del comitato tecnico VIA n. 205 del 08.03.2023 ossia: *Flora: progettare e realizzare una siepe (fascia arbustiva/arborea) lungo tutto il perimetro dell'impianto agrovoltaiico, di ampiezza pari ad almeno 5 m, esterna alla recinzione, pluristratificata e plurispecifica, composta da specie arboree, arbustive e suffruticose appartenenti alla serie della vegetazione spontanea tipica del territorio, evitando il sesto di impianto regolare e facendo particolare riferimento alle specie della vegetazione potenziale naturale dell'area vasta*].
 - 1.4 I pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo non riflettente in superficie.
 - 1.5 I soggetti arborei, previsti come interventi di mitigazione, dovranno essere impiantati già sviluppati in termini di fusto e di chioma.
 - 1.6 L'estremità meridionale dell'area interessata dall'intervento, che risulta ricadere in minima parte all'interno della fascia di rispetto fluviale ex art. 142 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i. – Corsi d'acqua, non interessata da interventi, dovrà essere mantenuta libera da opere in tutte le fasi di cantiere, esercizio e dismissione.



Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: ANTE OPERAM – fase: 2. Fase di progettazione esecutiva: Prima dell'istanza di autorizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 2) Documentare il risultato delle opere di mitigazione al fine di assicurare che lo stesso sia atto concretamente a raggiungere quanto auspicato e di voler perfezionare in corso d'opera il processo di dislocazione e implementazione delle essenze arboree/arbustive qualora si dovesse rendere necessario per migliorare il risultato finale

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: CORSO D'OPERA – fase: 5 Fase di rimozione e smantellamento del cantiere. - *Descrizione:* Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

- 3) Dovrà essere svolta una operazione di monitoraggio in fase di esercizio e dismissione del progetto volta a dimostrare la *sopravvivenza delle specie piantate fornire adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse. Provvedere al monitoraggio dell'attecchimento e sostituire le piante che non sono sopravvissute al trapianto* (in linea con quanto stabilito dalla Regione veneto Regione Veneto con parere del comitato tecnico VIA n. 205 del 08.03.2023).

In particolare dovrà essere garantita l'integrità e l'opportuna mitigazione dell'impianto da tutte le strade percorribili e in particolar modo dalla Corte san Marco e dalla strada Via di Corte san Marco.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: POST-OPERAM –

Fase 6 Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera

Fase 7 Fase di esercizio - Esercizio dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 4) Tutte le opere di mitigazione ambientale dovranno essere preservate alla dismissione dell'impianto, assicurando il rispetto dei caratteri peculiari del paesaggio.

Il progetto di dismissione che sarà presentato dovrà assicurare l'adeguamento ad eventuali normative intervenienti e strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti alla data della presentazione dell'istanza di ottemperanza.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: POST-OPERAM

Fase 8 Fase di dismissione dell'opera - Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

- 5) Per quanto riguarda la tutela archeologica, si prescrive:

- l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, come disciplinata dall'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2015, con esecuzione di un piano di indagini (saggi/trincee) atte a verificare il potenziale archeologico dell'area la cui strategia potrà essere concordata con la Soprintendenza ABAP territorialmente competente. Le indagini dovranno essere



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

affidate ad archeologi dotati dei prescritti requisiti professionali il cui nominativo andrà comunicato quanto prima alla Soprintendenza competente;

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione ai sensi dell'art. 25, c. 8, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si ricorda infine che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza ABAP competente alla quale andrà consegnata entro il termine di sei mesi la documentazione delle indagini, anche in caso di esito negativo.

Si specifica che:

- la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.
- che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: macrofase: ANTE OPERAM – fase: 2. Fase di progettazione esecutiva: Prima dell'inizio dei lavori e secondo modalità e tempi da stabilirsi con la Soprintendenza ABAP competente.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Inoltre, considerate le valutazioni della Soprintendenza ABAP in merito all'impatto sui beni paesaggistici, si fa presente che il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura potrà comprendere l'Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del Dlgs n. 152/2006, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dal quadro prescrittivo sopra riportato.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V - DG ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V- DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it